

## DIRETTIVA 2009/133/CE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri <sup>(3)</sup>, ha subito diverse e sostanziali modificazioni <sup>(4)</sup>. È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) Le fusioni, le scissioni, le scissioni parziali, i conferimenti d'attivo e gli scambi d'azioni che interessano società di Stati membri diversi possono essere necessari per porre in essere nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo il buon funzionamento di tale mercato interno. Tali operazioni non dovrebbero essere intralciate da restrizioni, svantaggi

e distorsioni particolari derivanti, in particolare, dalle disposizioni fiscali degli Stati membri. È opportuno quindi prevedere per queste operazioni regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato interno, di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale.

(3) Disposizioni di ordine fiscale penalizzano attualmente tali operazioni rispetto a quelle che interessano società di uno stesso Stato membro. È indispensabile eliminare tale penalizzazione.

(4) Non è possibile conseguire tale scopo mediante un'estensione a livello comunitario dei regimi interni in vigore negli Stati membri, dato che le differenze esistenti fra questi regimi possono provocare distorsioni. Soltanto un regime fiscale comune può costituire una soluzione soddisfacente in proposito.

(5) Il regime fiscale comune dovrebbe evitare un'imposizione all'atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale, di un conferimento d'attivo o di uno scambio di azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato membro cui appartiene la società conferente o acquisita.

(6) Per quanto riguarda le fusioni, le scissioni e i conferimenti d'attivo, queste operazioni hanno di regola come risultato la trasformazione della società conferente in una stabile organizzazione della società beneficiaria del conferimento o l'integrazione dell'attivo in una stabile organizzazione di quest'ultima società.

(7) Il sistema del riporto dell'imposizione delle plusvalenze inerenti ai beni conferiti, fino alla loro effettiva realizzazione, applicato ai beni inerenti a detto stabilimento permanente, consente di evitare un'imposizione delle plusvalenze corrispondenti, pur garantendo la loro successiva imposizione da parte dello Stato membro della società conferente, all'atto della loro realizzazione.

<sup>(1)</sup> Parere del 13 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 100 del 30.4.2009, pag. 153.

<sup>(3)</sup> GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato II, parte A.

